

L.C. 30/1/2018

"A"

Nuovo regolamento per occupazione di suolo pubblico, arredo e decoro urbano

COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - ARREDO E DECORO URBANO -

INDICE

Capo I - Principi generali -

Art. 1- Definizioni

Art. 2- Oggetto e finalità

Art. 3 - Delimitazioni dell'ambito di applicazione del regolamento

Capo II (Decoro urbano)

Art. 4- Linee guida generali per la progettazione dell'arredo urbano

Art.5 - Occupazione del suolo pubblico da parte degli esercizi pubblici, commerciali ed artigianali

Art. 6 - Insegne di attività sulle sedi o nelle pertinenze accessorie

Art. 7 - Segnaletica di indicazione attività

Art. 8 -Tende ed affini

Art. 9 - Apparecchi illuminanti

Art.10 – menù e listino prezzi

Art.11- Bacheche

Art.12 - Fioriere

Art 13 - Facciate

Art.14 - Infissi

Art. 15- Antenne

Capo III - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni

Art. 16 - Responsabile del procedimento

Art.17 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

Art. 18 - Concessione e/o autorizzazione

Art. 19 (Deposito Cauzionale)

Art. 20 (Concessione e/o autorizzazione)

Art. 21 (Denuncia occupazioni permanenti)

Art. 22 (Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante)

Art.23 (Occupazioni d'urgenza)

Art. 24 (Decadenza della concessione e/o autorizzazione)

Art. 25 (Revoca della concessione e/o autorizzazione)

Art. 26 (Rinnovo o proroga della concessione e/o autorizzazione degli esercizi pubblici, commerciali)

Art. 27(sostituzioni)

Art. 28 (variazioni)

Art. 29 (Obblighi del soggetto Passivo "concessionario")

Art. 30 (Danni arrecati)

Art. 31 (Rimozione dei materiali relativi occupazioni abusive)

Capo IV Norme finali

Art. 32 Norme transitorie

Art. 33 (Entrata in vigore)

Capo I - Principi generali

Art. 1 Definizioni

Agli effetti del presente Regolamento si intendono:

1. Per “ Suolo o spazio pubblico” è l’area ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati; sono anche comprese, in tale accezione, le aree private, sulle quali risulti regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio.
2. Per “occupazione temporanea”: le occupazioni di durata inferiore l’anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell’area;
3. Per “occupazione permanente”: le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore l’anno e con disponibilità completa e continuativa dell’area occupata;
4. Per “occupazione stagionale”: le occupazioni, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, per un periodo non inferiore a 120 giorni della stagione estiva come determinata all’A.C.. Al fine di migliorare il prodotto turistico, si ritiene opportuno che il decoro urbano con le relative occupazioni delle aree pubbliche sia messo in atto dal mese di Maggio al mese di Ottobre;
5. Per “occupazione per lavori”: le occupazioni necessarie allo svolgimento di lavori che comportano la manomissione della sede stradale o di deposito di materiali, macchinari ed attrezzature finalizzati all’esercizio dell’attività edilizia;
6. Per “occupazione per il commercio”: le occupazioni richieste da titolari di attività commerciali per la sola esposizione della merce su suolo pubblico antistante al proprio esercizio;
7. Per “occupazione per il ristoro all’aperto”: le occupazioni richieste dai titolari di pubblici esercizi per la somministrazione su aree pubbliche (o privata gravata da servitù di uso pubblico o privata visibile da spazi pubblici) antistante il proprio esercizio;
8. Per “struttura (dehors)”: l’insieme degli elementi (mobili smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all’aperto aventi caratteristiche similari e omogenee per il decoro cittadino.
9. Per “autorizzazione”: il provvedimento concessivo del suolo pubblico e/o relativo soprassuolo di durata inferiore l’anno.
10. Per “Concessione”: il provvedimento concessivo del suolo pubblico e/o sottosuolo di durata pari o superiore l’anno.

11. Per “ Opere Precarie”: sono quelle che hanno un uso precario e temporaneo, utilizzati per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo. Pertanto non comportano alcuna durevole e permanente trasformazione edilizia e/o urbanistica del territorio e che per loro stessa natura risultino destinate a soddisfare necessità contingenti, limitate puntualmente nel tempo.

12. Per “Insegna di esercizio o insegna commerciale”: si definisce come la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura installata nella sede dell’attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

13. Per “Vetrina”: vano o parte di negozio, generalmente prospiciente la strada, chiuso da lastre di vetro, in cui si espongono le merci in vendita.

14. Per “ Arredo urbano “: è l’elemento di dettaglio ed allo stesso tempo l’espressione più immediata e più appariscente dell’organizzazione dello spazio pubblico

Art. 2 Oggetto e finalità

Il presente Regolamento raccoglie e disciplina in un unico testo normativo norme e prescrizioni riguardanti l’estetica cittadina e disciplina l’occupazione del suolo pubblico, privato con servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici, mediante l’installazione di strutture a carattere temporaneo o continuativo, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale esplicitamente al decoro cittadino

Sua natura e suo scopo sono strettamente legati alla sensibilizzazione verso una maggiore cura ed un maggior decoro del territorio, instaurando abitudini connesse ad un abitare culturalmente più elevato e capace di aver cura della propria identità.

Art. 3 Delimitazioni dell’ambito di applicazione del regolamento

Il campo di applicazione del regolamento coincide con l’intero territorio comunale.

Capo II - Decoro urbano

Art. 4 Linee guida generali per la progettazione dell’arredo urbano

Queste regole sono volte alla riqualificazione dell’ambiente esistente, è rappresentano un indirizzo omogeneo e consono alla qualità dei luoghi, pertanto i tecnici incaricati nella redazione del progetto a corredo della richiesta di suoli pubblici, dovranno seguire i seguenti principi nello studio dell’arredo urbano .

1. Le aree in concessione, devono creare ambienti piacevoli e ordinati. Mantenere standard coerenti in materia di design e posizionamento degli arredi. In particolare collocarli laddove non costituiscono intralcio alla circolazione dei pedoni;
2. Arricchire l’arredo urbano con nuovi elementi dal design innovativo da coordinarsi con il contesto in cui vengono inseriti;
3. I materiali e le dimensioni degli arredi, devono essere armonizzate nel design ;
4. Per gli arredi, utilizzare solo materiali robusti e di alta qualità, in grado di rimanere inalterati a qualsiasi condizione climatica e di resistere anche agli atti vandalici.
5. Eliminare gli elementi ridondanti, per ridurre il caos urbano;

6. Progettare la multifunzionalità degli oggetti di arredo urbano sfruttando anche le strutture esistenti (inclusi gli edifici, i lampioni, i decori,);
7. Razionalizzare la presenza di gazebo, tettoie e simili sia nelle dimensioni, che nelle forme e qualità degli stessi;
8. Nello studio delle tipologie degli arredi, non perseguire il livellamento totale, ma diversificarle armonizzandole, utilizzando design con accoppiamento moderno antico.
9. Utilizzare sempre delimitazioni della parte asservita;
10. Prevedere il ripristino dei prospetti delle costruzioni a servizio delle attività, specialmente quelle che si affacciano nelle strade e piazze di maggior flusso.

Art.5 Occupazione del suolo pubblico da parte degli esercizi pubblici, commerciali ed artigianali

1. Al fine di tutelare l'aspetto paesaggistico del territorio con tipologie adeguate di arredo urbano, l'occupazione di suolo pubblico con strutture di vario genere da parte degli esercizi commerciali, deve avvenire con l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'allegata tabella A ed inserite appositamente nell'atto autorizzativo.

2. Le eventuali strutture (gazebi, chioschi, ecc.) non dovranno limitare e/o impedire la fruizione visiva degli elementi architettonici presenti.

3. Nella tabella A, per "struttura esistente" si intende la struttura già autorizzata alla data di approvazione del presente regolamento.

4. Nelle strade aperte al traffico veicolare, agli esercizi di vicinato alimentari e non alimentari che ne facciano richiesta potrà essere concesso l'utilizzo dello spazio pubblico solo se:

a) non venga occupata la sede stradale ma esclusivamente la zona del marciapiede per la profondità eccedente mt. 1,00 che dovrà essere riservato al passaggio pedonale;

b) che, qualora in prossimità dell'area richiesta vi siano dehors o gazebi occupanti la strada carrabile, la ditta si impegni ad installare fioriere nell'allineamento fissato dall'A.C.;

c) La merce sia esposta allestendo lo spazio a mo' di vetrina;

d) La merce esposta non ostacoli la visuale delle attività adiacenti;

e) Non si utilizzi lo spazio pubblico per la vendita ma per la sola esposizione.

4 bis. In caso di interdizione del traffico veicolare a tutte le attività è consentita l'occupazione del marciapiede e della sede stradale per la larghezza del prospetto delle attività per una profondità non superiore a mt. 2,00.

5. L'occupazione della sede stradale, in presenza di circolazione veicolare, deve essere indicata da apposita segnaletica, stabilita dal comandante dei VV. UU. al fine di evidenziare l'ostacolo posto in essere;

6. L'occupazione dell'area pubblica di marciapiede, nelle zone interessate dalla circolazione veicolare, è consentita a condizione che sia garantito un passaggio pedonale non inferiore a mt. 1,00.

7. Nelle strade interessate da traffico veicolare, sul marciapiede, di misura inferiore a mt. 1,00, è assolutamente vietato collocare corpi estranei che possano essere di intralcio alla libera circolazione pedonale.

8. E' vietato occupare l'area in concessione con giochi, distributori automatici e qualsiasi apparecchio elettrico e meccanico che possa generare rumori o suoni, fatta eccezione per le attività di sala giochi, le quali possono disporre solo giochi o intrattenimenti che in ogni caso non provochino suoni e rumori. Gli esercenti che sull'area in concessione intendono effettuare spettacoli o intrattenimenti vari, con l'uso di impianti video ed amplificatori dei suoni, devono munirsi, oltre che della Licenza di P.S. da parte della Questura e della S.I.A.E., da specifica autorizzazione da parte del Comune all'uso di apparecchi amplificatori dei suoni, in deroga al divieto imposto;

9. L'occupazione di suolo pubblico da parte di attività che operano nel settore dell'informazione turistica e dell'organizzazione e promozione di escursioni sarà concessa in spazi individuati dall'amministrazione comunale.

10. Tutte le attività di gastronomia da asporto, o attività artigianali e di commercio di alimenti e bevande possono ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per la sola collocazione di un massimo di due panchine per l'attesa e di fioriere ornamentali. Il tutto deve essere in conformità con quanto previsto dal vigente codice della strada e dal presente regolamento.

11. Nel caso in cui il particolare stato dei luoghi o motivi di viabilità o sicurezza non permettano all'attività di somministrazione di potere occupare tutta l'area pubblica prospiciente il proprio esercizio, l'Amministrazione comunale valuterà soluzioni alternative di compensazione dell'area di pertinenza, con la possibilità di potere occupare anche aree nelle immediate vicinanze, restando comunque obbligati all'acquisizione delle autorizzazioni degli eventuali aventi diritto (proprietari e/o gestori).

12. Fermo restando le regole generali, tutti i concessionari di aree pubbliche sia commerciali che di somministrazione possono richiedere un ulteriore spazio della profondità di cm. 30 da destinare esclusivamente alla installazione di fioriere, da specificare nel progetto allegato alla richiesta.

Art. 6 Insegne di attività sulle sedi o nelle pertinenze accessorie

L'insegna é intesa come scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un marchio, realizzata e supportata con materiali di cui alla tabella "A", installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

Le insegne dovranno essere realizzate conformemente alla tabella "A", evitando le contaminazioni con elementi architettonici connotanti la facciata, e non potranno essere sporgenti oltre cm 10 rispetto al filo esterno del muro.

Nel caso di dimostrata impossibilità, saranno esaminate singolarmente soluzioni diverse.

Fanno eccezione ed è consentita l'installazione d'insegne "a bandiera" (in senso verticale) e luminose, nei casi, nelle forme e con le caratteristiche obbligate da norme di legge, in relazione alle situazioni estetico ambientali ed all'architettura degli edifici interessati, previo parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento.

Nell'ambito di edifici sottoposti a vincoli di tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

approvato con D. Lgs. n. 42 /2004 non può essere autorizzata la collocazione di insegne se non previo consenso della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento.

Le targhe indicanti professioni, mestieri ed attività in genere, dovranno essere collocate in modo uniforme riguardo alle dimensioni ed al materiale d'impiego e, in presenza di sottostanti bozze, contenute nelle dimensioni delle stesse.

Nel caso in cui al lato dell'ingresso si dovessero collocare due o più targhe, esse dovranno essere contenute in un porta targhe ed essere uniformi tra loro.

Art. 7 Segnaletica di indicazione attività

Le indicazioni di attività sotto forma di cartelli pubblicitari sono ammesse solo in casi di dimostrata e documentata difficoltà nella localizzazione della sede di attività, in ogni caso da valutare nel rispetto dei disposti del C. d. S. e del suo Regolamento di esecuzione, al fine di non creare ostacolo alla visibilità ed alla sicurezza stradale.

I cartelli dovranno essere conformi alle previsioni di cui alla tabella "A" e a quanto previsto dai disposti e dalle Tabelle del Codice del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada

L'installazione di più segnali nello stesso luogo, anche da parte di ditte diverse, dovrà essere concentrata ove sia possibile e su indicazione dell'ufficio, in un unico impianto.

E' assolutamente vietato installare le indicazioni su: impianti semaforici, pali di illuminazione pubblica, impianti di segnaletica stradale, aiuole spartitraffico. Nel caso in cui nel corso di interventi o ricognizioni vengano individuate frecce segnaletiche installate su detti impianti pubblici, in contrasto con quanto disposto, o che queste comunque costituiscano pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di rimozione immediata per la salvaguardia della sicurezza stradale, nel rispetto del C. d. S.

Per le distanze dalle intersezioni, dalla segnaletica stradale, dovranno essere rispettate le distanze di cui al Regolamento di Esecuzione - Art. 51 del Codice della Strada. Sulle intersezioni possono essere autorizzate indicazioni solo se considerate di pubblico interesse dietro specifica richiesta allegando un attestato comprovante l'attività di pubblica utilità.

Le domande dovranno essere corredate da sufficiente documentazione per l'esatta individuazione delle postazioni richieste, indicando le distanze dalla carreggiata stradale, da altri impianti o dalla segnaletica stradale.

Art. 8 Tende ed affini

Le tende all'esterno degli esercizi, sui vani delle porte e finestre, non dovranno tagliare o modificare i sesti delle aperture, ma essere in armonia con l'ambiente e l'architettura dell'edificio su cui sono, installate e realizzate nell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'allegata tabella A.

Sono ammesse scritte recanti il nome della ditta. L'aggetto massimo consentito è di m. 2,00 ed in ogni caso contenuto entro, cm. 50 dal ciglio del marciapiede verso l'interno. Il lato inferiore della tenda, compreso, il relativo, meccanismo di funzionamento, avrà altezza minima di m.2,20 dal piano del marciapiede.

Eventuali deroghe potranno essere consentite per tende ed ombrelloni, per esercizi che godano di concessione di suolo pubblico con tavoli antistanti gli esercizi stessi, limitatamente all'orario di apertura.

Art. 9 Apparecchi illuminanti

La collocazione di apparecchi illuminanti, dovrà essere conforme alle disposizioni di cui alla tabella "A" ed è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) dichiarazione del richiedente di disponibilità a modificare l'impianto concesso nel modo stabilito dall'Amministrazione comunale nel caso in cui, a seguito dell'installazione di altri tipi di apparecchi illuminanti, la medesima ritenesse opportuna una uniformità degli stessi;
- b) le sorgenti luminose dovranno emanare esclusivamente luce "calda" gialla ed a basso impatto di inquinamento luminoso e non dovranno prevedere l'impiego di lampade a scarica di gas;
- c) le luci alogene e similari, non sono ammesse;
- d) la sporgenza dal filo del fabbricato non dovrà essere superiore a cm.50. In presenza di marciapiede la sporgenza dovrà essere comunque inferiore di almeno cm.50, rispetto alla larghezza del marciapiede stesso;
- e) la soluzione proposta dovrà armonizzarsi con le linee architettoniche dell'edificio e con l'ambiente circostante, oltre a tenere in considerazione quelle degli edifici adiacenti;
- f) non è consentita l'installazione di lanterne rosse di tipo cinese, in quanto non compatibili con il contesto architettonico cittadino;
- g) non è consentita l'installazione di alcun tipo di scritta sui lampioni;
- h) non è consentita l'esposizione di raggi laser o di altri tipi di fasci luminosi emessi da proiettori rivolti anche verso l'orizzonte celeste;
- i) la collocazione degli apparecchi illuminanti dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento sull'inquinamento luminoso.

Art.10 menù e listino prezzi

Gli esercizi di ristorazione hanno l'obbligo di esporre la lista delle vivande e dei relativi prezzi, in posizione ben visibile.

Le stesse potranno essere inserite in idonee strutture, e dovranno trovare spazio preferibilmente all'interno dello sporto o eventualmente in conformità alle disposizioni di cui alla tabella "A".

Art.11 Bacheche

E' consentita l'installazione di bacheche o vetrinette a servizio di attività private a condizione che non intralcino il flusso pedonale o la visibilità stradale. Potranno essere comunque installate solo se adiacenti alle facciate degli edifici, con altezza da terra tale da non creare pericolo ai pedoni, e comunque da valutare caso per caso, con caratteristiche consone al luogo di installazione. Le bacheche o vetrinette non potranno sporgere più di cm. 15 dal filo dell'edificio, l'altezza massima non potrà in nessun caso superare

la linea d'imposta degli architravi dei vani d'ingresso dei rispettivi negozi e la lunghezza dovrà essere contenuta in un massimo di mt. 1,20.

Art.12 Fioriere

La collocazione di vasi con fiori sulla carreggiata rappresenta un'occupazione di suolo pubblico ed è consentita solo se preventivamente autorizzata e con l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'allegata tabella A.

L'Amministrazione Comunale potrà, in ogni momento, rimuovere o far rimuovere dal proprietario, per necessità di sicurezza pubblica o per persistente incuria, le fioriere, dietro semplice comunicazione da parte del Settore competente. L'occupazione di suolo pubblico con fioriere non è soggetta al pagamento di alcuna tassa

Art 13 Facciate

Dovrà essere prevista congiuntamente agli interventi di manutenzione della facciata la rimozione, qualora possibile, dei supporti tecnologici, quali luce, telefono, acqua, gas, canalizzazione del liquami, etc. e la possibilità di accorpate tali servizi in colonne montanti con cassette di derivazione e pozzetti di allaccio in idonei punti interni all'edificio.

E' vietata l'installazione sulle facciate, sia prospicienti le strade pubbliche che prospicienti i cortili comuni, di gruppi esterni funzionali degli impianti di condizionamento o similari. Qualora non sia possibile la loro allocazione in luoghi occultati alla vista (coperture, muri di parapetto, ecc.) dovranno prevedersi opportune opere di mitigazione e/o schermatura, da sottoporre alla preventiva approvazione del settore competente.

Nel rifacimento delle tinteggiature concernenti gli intonaci dovrà essere rispettata l'unità cromatica di ogni facciata avente caratteri architettonici unitari, e viceversa la varietà cromatica esistente tra facciate differenti o elementi diversi della stessa facciata.

E' reso obbligatorio a tutti i proprietari di mantenere in buono stato le fronti dei loro edifici o manufatti.

Art.14 Infissi

Le aperture esterne di accesso ai fabbricati o ad alloggi ad uso privato, saranno preferibilmente in legno tinteggiato a colore coprente, con l'esclusione di lamiera, profilati metallici e materiale plastico.

Per l'oscuramento è consentito l'uso di sportelli interni o di persiane, di tipo uniforme per ogni facciata avente caratteristiche architettoniche unitarie. Le sovrapporte, i cancelli, le inferiate e le ringhiere esistenti sono da conservare e restaurare qualora in ferro battuto o di fattura artigiana e potranno essere trattate esclusivamente con i colori del ferro (nero opaco, fumo, antracite) e comunque con tutta la gamma dei toni ferrosi.

Quelle esistenti andranno rimosse in caso di opere di rifacimento della facciata.

Art. 15 Antenne

Tutti gli immobili, composti da più unità abitative che già possiedono un impianto centralizzato per la

ricezione dei tradizionali programmi TV oppure che installano impianti centralizzati per la ricezione dei tradizionali programmi TV, si avvalgono di norma di antenne paraboliche collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari.

L'installazione degli apparati di ricezione singoli e collettivi delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico della città e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale.

Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche all'esterno di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini e cortili quando le antenne siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie. Le stesse devono essere collocate sulla copertura degli edifici possibilmente sul versante opposto la pubblica via. Qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano strada e comunque rispettando il profilo del tetto, ossia senza che la stessa sporga oltre il punto più alto del tetto stesso (colmo). Quando non sia possibile soddisfare questi requisiti dovranno valutarsi con gli Uffici comunali competenti le soluzioni più adeguate.

E' vietata, a meno di fondati motivi d'interesse generale da parte di enti o organizzazioni pubbliche, l'installazione di antenne paraboliche di grandi dimensioni collocate in contrapposizione visiva a edifici o zone di elevato valore storico - artistico, e in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica, con particolare riguardo alle zone panoramiche. Nel caso d'installazione di antenne paraboliche non conformi alle presenti norme regolamentari, l'Ufficio competente può intimarne l'adeguamento, procedendo, in caso d'inerzia, alla rimozione delle stesse;

Capo III - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Art. 16 Responsabile del procedimento

E' il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive che esamina le richieste di occupazione e rilascia l'eventuale atto di concessione e/o autorizzazione. In particolare:

- cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego mediante apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);
- chiede alle amministrazioni di settore o a quelle di cui intende avvalersi, gli atti istruttori e i pareri tecnici, comunque denominati dalle normative vigenti;
- rilascia il provvedimento di Concessione o Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

Il responsabile del servizio, qualora lo ritenga opportuno al fine di una maggiore efficienza ed applicando principi di semplificazione amministrativa può convocare una conferenza dei servizi con i responsabili degli Enti che partecipano nel procedimento, per l'esame dell'istanza.

La Conferenza esaminerà in questa sede, contestualmente al progetto, gli aspetti relativi al rilascio della Concessione/autorizzazione di suolo pubblico, esprimendo in sede di conferenza il parere definitivo.

Art.17 Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche gravate da servitù di pubblico passaggio, e gli spazi

sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Responsabile dello SUAP su richiesta dell'interessato.

L'occupazione dovrà essere preventivamente autorizzata, dietro il pagamento della relativa tassa, secondo le tariffe di cui all'allegato "B".

L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico da parte delle attività commerciali può essere permanente, stagionale e/o temporanea. L'occupazione stagionale può essere autorizzata all'interno degli spazi ed allineamenti definiti dall'Amministrazione comunale prima dell'inizio della stagione estiva. Nei periodi al di fuori della stagione estiva, esclusivamente per i pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'occupazione temporanea può essere autorizzata anche in forma non continuativa, nei giorni segnalati dai gestori privati, previo pagamento del canone per il numero di giorni richiesti e con le modalità organizzative che saranno definite dall'A.C., previo parere del Comando dei Vigili Urbani. Le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico a carattere permanente possono avere la durata di anni due prorogabili con la procedura del successivo articolo ed acquisizione dei pareri della Sovrintendenza BB.CC.AA., del Comando dei VV.UU. e della competente Autorità Sanitaria.

Art. 18 (Concessione e/o autorizzazione)

Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare apposita domanda, in carta legale, all'Amministrazione comunale. La domanda deve contenere, a pena nullità:

- a) Nel caso che il richiedente è una persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e il codice fiscale;
- b) Nel caso di richiedente diverso dal precedente punto a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale o amministrativa, il codice fiscale, e le generalità del legale rappresentante o l'amministratore anche di fatto, completo di codice fiscale;
- c) L'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
- d) L'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere, ovvero l'opera che s'intende eseguire, i mezzi con cui si intende occupare e le modalità d'uso dell'area;
- e) la durata e la frequenza o la fascia oraria dell'occupazione;

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

1. planimetrie in tre copie in scala 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, e l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area, eventuale presenza di segnaletica stradale, l'eventuale presenza di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi.
2. Elaborati grafici in scala 1:50 nei quali siano indicate le caratteristiche della struttura: piante, prospetti e sezioni quotate dell'installazione proposta con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati ^[1]_{SEP} devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;

3. relazione tecnica;
4. specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
5. fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo dell'area da occupare o in formato informatico;
6. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;
7. dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
8. dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività commerciale o della denuncia d'inizio attività ;
9. dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti,
10. Dichiarazione specifica sulla disponibilità a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, e tutte le altre norme che l'Amministrazione comunale intende prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà
11. Nei casi di richiesta di concessione permanente, da relazione e grafici che riportano i flussi di traffico attuali ed una o più soluzioni di flussi di traffico alternativi, che non penalizzino né gli automobilisti che devono parcheggiare per raggiungere esercizi commerciali o depositi di terzi, né pedoni che devono transitare in gruppi o con carrozzine su una fascia libera della larghezza di almeno mt. 3.00, per i disabili che devono potere utilizzare gli scivoli per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
12. dichiarazione di un tecnico abilitato, con la quale si attesti che le installazioni che s'intendono collocare saranno poste in opera e non potranno portare nocumento alcuno
13. Attestazione del pagamento degli oneri d'istruttoria come determinati dalla A.C. con successiva delibera di G.M..

Se l'esercizio del suolo pubblico, ricade su area pubblica o privata, sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, sono soggette al preventivo nulla osta paesaggistico-ambientale, e dell'eventuale concessione demaniale dell'Ente proprietario nel caso in cui l'area pubblica non sia di proprietà comunale

Il Responsabile del servizio, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno trenta giorni prima della data di

richiesta dell'occupazione.

Art. 19 Deposito Cauzionale.

Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la messa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che le giustifichino, il Responsabile dello SUAP dovrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, secondo stima del SUAP a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Art. 20 Concessione e/o autorizzazione

Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

La concessione deve, inoltre, contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

Il provvedimento di autorizzazione deve essere accompagnato da una planimetria quotata che individui lo spazio dato in concessione, la disposizione degli arredi e le loro caratteristiche e quant'altro occupi il suolo pubblico.

E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 21 Denuncia occupazioni permanenti

Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art.50 del D.lgs. n. 507/93, la denuncia, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio della concessione medesima.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione e nell'atto di concessione.

Per le strutture di interesse pubblico, e sociale e per qualsiasi edificio statale, per i quali si richiede l'installazione di pedane di accesso per i diversamente abili, fermo restando l'esenzione della tassa, una volta rilasciata l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, la stessa avrà carattere permanente fino a quando non intervengano variazioni che ne modifichino la sagoma o le dimensioni, o per cui si renda necessario il rilascio di una nuova autorizzazione.

Art. 22 Mestieri girovagli, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) possono svolgere tali attività sulle aree e sugli spazi pubblici individuati dal Comune solo dopo aver ottenuto un permesso di occupazione .

2 Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il

tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 2 (Due) ore ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 250 metri.

3 Per manifestazioni e/o eventi patrocinati dal comune, potrà essere assentita la concessione di suolo pubblico per l'intera durata della manifestazione.

Art.23 Occupazioni d'urgenza

Per far fronte a comprovate ed obiettive situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono possibilità di rinvio l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà richiesta in sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione, per iscritto, dell'occupazione al competente ufficio comunale. L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, e quelle espressamente previste nel presente regolamento.

Art. 24 Decadenza della concessione e/o autorizzazione

Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione: -le reiterate violazioni, da parte dei concessionari o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato; - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione c/o autorizzazione; - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 180 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 60 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea; - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione, se dovuto.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 25 Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.

2. In caso di revoca l'amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro (art. 41, comma 1 D.Lgs 507/93).

3. La revoca è disposta dal Responsabile dello SUAP con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica;

4. Nell'Ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa sulla spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione;

5. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo Comunale;

6. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, e per soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso, lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando alla Pubblica discarica i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

7. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è revocabile, con esclusione di ogni pretesa alla restituzione del canone di occupazione versato, e di ogni altra forma di indennizzo, per i seguenti motivi :

a) Per inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione;

b) Per riscontro di disordine, degrado e mancanza di pulizia, nella struttura autorizzata e nelle zone adiacenti ;

c) Per difformità della struttura rispetto al progetto autorizzato o nell'ipotesi in cui la stessa è esercitata per fini diversi da quelli per cui è stata concessa;

d) Per il mancato rispetto delle norme previste nel presente regolamento;

e) Per violazione accertata per tre volte dei limiti di superficie, imposti nella concessione. Precisando che al momento della seconda contestazione dell'infrazione, verrà applicata la sanzione di sospensione temporanea di giorni 3 (tre), mentre all'accertamento della terza infrazione scatta automaticamente la revoca della Concessione e/o autorizzazione.

g) Il mancato pagamento anticipato della relativa tassa;

h) la violazione accertata per due volte dei limiti della soglia del suono, previsti dalla normativa. Precisando che al momento dell'accertamento della prima violazione, verrà applicata la sanzione di sospensione temporanea di giorni 3 (tre);

i) per mancata realizzazione delle opere di adeguamento prescritte.

Art. 26 Rinnovo o proroga della concessione e/o autorizzazione degli esercizi pubblici, commerciali

La richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli, entro e non oltre 30 giorni prima dell'effettiva occupazione. Qualora non si modifichi la consistenza dell'area in concessione e le strutture da collocare, potrà essere prodotta, in sostituzione degli elaborati di rito, una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 attestante la conformità della richiesta a quanto precedentemente autorizzato o concesso correlata da attestazione di versamento degli oneri d'istruttoria.

La richiesta di proroga non può essere richiesta dalle attività commerciali chiuse al pubblico, ad eccezione che nei casi di chiusura dovuta a ferie, regolarmente comunicate, ed a lavori di ordinaria manutenzione inferiore a giorni trenta; deve essere presentata entro e non oltre i 15 giorni precedenti la scadenza della concessione.

Art. 27 Sostituzioni

Per sostituzione si intende la modifica delle insegne poste negli appositi vani o sui cristalli degli esercizi, nei soli casi in cui essa non comporti aumento della superficie e modifica alle sagome dei profili e purché non interessi edifici soggetti a tutela.

E' consentita la sostituzione d'insegne già autorizzate, se non in contrasto con le norme regolamentari vigenti, previa comunicazione in carta legale. Nella comunicazione, dovrà essere dichiarato che non vengono apportate modifiche .

Alla comunicazione dovranno essere allegate una copia della precedente autorizzazione, una copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. ed una foto del luogo d'installazione oltre all'attestazione del pagamento degli oneri d'istruttoria.

Art. 28 Variazioni

Per variazione s'intende la sostituzione dell'insegna preesistente, con altra avente caratteristiche diverse per tipologia di realizzazione, colori, ingombri e dimensioni. Quando si desidera apportare qualsiasi variazione alle insegne esposte, diversa da quella prevista per le "sostituzioni", deve essere presentata apposita domanda e deve essere conseguita preventivamente la necessaria autorizzazione secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento.

Necessita altresì presentare l'attestazione del pagamento degli oneri d'istruttoria .

Art. 29 Obblighi del soggetto Passivo "concessionario"

Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione: Nel caso si verifichi un trasferimento di titolarità dell'esercizio commerciale, il nuovo esercente può richiedere ed ottenere la voltura dell'autorizzazione o concessione del suolo pubblico.

Nel caso di autorizzazioni o concessione di suolo pubblico per la vendita o somministrazione di alimenti e bevande, il titolare dell'esercizio, prima dell'inizio dell'attività nel suolo pubblico dovrà presentare S.C.I.A. sanitaria.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati o a tutti gli Enti preposti alla tutela e vigilanza del territorio, l'atto di concessione c/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico correlata degli elaborati progettuali.

E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa e la zona immediatamente adiacente.

La pulizia generale dello spazio occupato deve essere effettuata, giornalmente, nelle ore notturne o entro le ore 7,00 del mattino. Mentre nell'arco della giornata si deve provvedere, comunque, a mantenere i suoli interni ed esterni all'esercizio, sgombri dalla presenza di eventuali rifiuti di qualsiasi genere, oltre che mantenere perfettamente pulito il pavimento, i banconi, i tavoli, le sedie etc...

Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese. Nelle ore diurne sul suolo pubblico non è consentito

l'accatastamento di sedie, tavolini o altro. E' assolutamente vietato sul suolo pubblico depositare rifiuti.

Le concessioni e/o autorizzazioni sono accordate senza pregiudizio dei terzi, verso i quali i titolari delle autorizzazioni o concessioni debbono rispondere di ogni molestia o danno, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.

Il titolare della concessione e/o autorizzazione deve limitare l'occupazione allo spazio assegnato e non protrarre l'occupazione stessa oltre la durata stabilita. Le spese di qualsiasi tipo inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione o concessione sono ad esclusivo e totale carico del titolare dell'autorizzazione o concessione medesima.

Art. 30 Danni arrecati

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 31 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni difformi o abusive di spazi ed aree pubbliche il Responsabile del servizio, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone, con propria ordinanza, il ripristino dei luoghi, assegnando ai responsabili un termine di 10 gg. per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione sarà effettuata d'ufficio a danno con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle di custodia.

Capo IV Norme finali

Art. 32 - Norme transitorie

Tutte le occupazioni di suolo pubblico esistenti sul territorio comunale, riferibili al presente regolamento ed esistenti alla data di approvazione dello stesso, sono fatte salve, con ciò intendendosi il solo diritto a vedersi riconfermata l'autorizzazione comunale, purché non in contrasto con la normativa urbanistica vigente né con il Vigente Codice della Strada, né con le norme in appresso specificate.

Entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento tutti gli esercizi commerciali che occupano suolo pubblico sia demaniale che comunale o privato, debbono presentare all'Amministrazione Comunale una relazione tecnica descrittiva dei manufatti esistenti, corredata da una esauriente documentazione fotografica.

L'Ufficio responsabile esaminerà tale documentazione e deciderà se confermare in toto lo stesso o se richiedere un progetto di adeguamento secondo le norme del presente regolamento.

I termini per l'adeguamento sono fissati in altri giorni 60 (sessanta) dalla data del rilascio dell'autorizzazione edilizia emessa dalla competente Autorità comunale sul progetto di adeguamento presentato. Entro il termine fissato dall'autorizzazione di adeguamento il manufatto dovrà essere conforme al progetto di adeguamento.

Nel caso di subingresso di un nuovo soggetto nell'attività commerciale che abbia un dehor come sopra specificato, tutti gli eventuali lavori di adeguamento richiesti debbono essere compiuti entro 60 giorni dalla data di comunicazione al Sindaco di avvenuta voltura delle autorizzazioni o concessioni relative all'esercizio di cui trattasi.

La mancata realizzazione delle opere di adeguamento comporterà la revoca dell'autorizzazione prima concessa.

Art. 33 (Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra regolamentazione della materia che sia in contrasto o incompatibile con lo stesso.



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
PROVINCIA DI AGRIGENTO



Via Vittorio Emanuele, 33

Cod. fisc. 80004280840

Part. iva 02146780842

Tabella A

STRUTTURE A SERVIZIO DI ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI
COLLOCATI SU SUOLO PUBBLICO
TABELLA DELLE MODALITÀ' DI ESECUZIONE

TIPO DI STRUTTURA	STRUTTURE ESISTENTI (Adeguamento)	NUOVE STRUTTURE
<p>Copertura E' consentita la collocazione di strutture con andamento lineare aventi altezza minima mt 2.20 e inclinazione massima del 15% . La Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento valuterà strutture a gazebo per casi specifici effettuate le valutazioni di competenza.</p>	<p>Si prevede la revisione e l'omologazione delle strutture esistenti in legno tramite una riverniciatura di pilastri e travetti color sabbia (vedi RAL 9010). Le eventuali strutture in ferro o alluminio di colore bianco, antracite o azzurro potranno essere mantenute. E' consentita la collocazione di strutture in ferro e in legno con andamento lineare aventi altezza minima mt 2.20 e inclinazione massima del 10%. Le altre tipologie di strutture, comprese quelle a gazebo con autorizzazione in corso di validità della Soprintendenza B.CC.AA. di Agrigento possono essere mantenute. Tali strutture dovranno comunque essere adeguate, alle prescrizioni di cui alla presente colonna.</p>	<p>Le nuove strutture di copertura saranno realizzate in ferro, acciaio (tipo cor-ten o brunito), ghisa o legno verniciato nei colori sabbia (vedi RAL 9010) Le coperture dovranno avere andamento lineare con pendenza massima del 10% e potranno essere realizzati in tela di colore bianco/grezzo o vetro o plexiglass. Le eventuali chiusure laterali dovranno garantire l'immagine di trasparenza, eliminando qualunque effetto "scatola" o serra". Le strutture non dovranno essere fissate ai prospetti e non dovranno limitare e/o impedire la fruizione divisiva di elementi architettonici presenti.</p>
<p>Tende</p>	<p>Viene consentito il mantenimento solo delle tende di colore bianco o ecru. Le fasce verticali terminali non dovranno superare 30 cm di larghezza ed è esclusa qualsiasi tipologia decorativa dei bordi (elementi ondulati, bordure colorate, scritte pubblicitarie). Le tende dovranno avere andamento lineare e non a cappottina, la struttura in metallo</p>	<p>Le nuove tende dovranno essere realizzate in tela impermeabile color sabbia (vedi RAL 9010) con andamento lineare, o ad arco secondo le esigenze senza eventuali virtuosismi e scritte pubblicitarie. Dovranno avere inoltre terminali retti di larghezza massima 30 cm. Le tende dovranno avere andamento lineare e non a cappottina, la struttura in metallo</p>

	<p>di colore bianco o sabbia o tipo "ferro battuto", e copertura in tela di cotone bianco o ecru.</p> <p>Sono espressamente vietate le coperture in materiale plastico impermeabile</p>	<p>di colore bianco o sabbia o tipo "ferro battuto", e copertura in tela di cotone bianco o ecru.</p> <p>Sono espressamente vietate le coperture in materiale plastico impermeabile</p>
Ombrelloni	<p>Sono consentiti tutti gli ombrelloni con tela di copertura di colore diverso dal bianco o dal sabbia e aventi scritte pubblicitarie soltanto per le annualità 2018 -2019.</p> <p>A partire dall'annualità 2020 tutti gli ombrelloni dovranno essere con tela di colore bianco o sabbia</p> <p>Sono espressamente vietate le coperture in materiale plastico impermeabile</p>	<p>I nuovi ombrelloni saranno caratterizzati da strutture in legno o in ferro di colore bianco o antracite in acciaio. La tela di copertura sarà color bianco o sabbia.</p> <p>Sono espressamente vietate le coperture in materiale plastico impermeabile</p>
<p>Separazione</p> <p>Le strutture di separazione non dovranno mai ostacolare la visuale delle aree in concessione o avere impatto visivo molto forte.</p>	<p>Le strutture di separazione in legno o i grigliati, caratterizzati da elementi di grosse dimensioni e aventi forte impatto visivo, dovranno essere rimossi.</p>	<p>Le nuove strutture di separazione dovranno essere realizzate soltanto allo scopo di rendere possibile lo svolgimento normale delle attività commerciali.</p> <p>Si consente l'utilizzo di strutture divisorie in vetro con struttura in pilastri in ferro antracite o laccate color sabbia (vedi RAL 9010) o acciaio inox di altezza massima 1,50 mt dal piano di calpestio della pedana.</p> <p>In alternativa a tali strutture viene inoltre consentita la schermatura tramite fioriere con piante di altezza massima 1,50 mt dal piano di calpestio della pedana. Con esclusione del periodo compreso tra l'1 Maggio ed il 30 Ottobre le attività che utilizzano strutture divisorie in vetro, potranno inoltre dotarsi di ulteriori schermature composte da rulli in materiale plastico trasparente senza bordure. Tali schermature scenderanno dalla quota minima di 2,20 mt della tettoia fino alla quota di 1,50 mt delle schermature.</p> <p>Nel periodo compreso tra l'1 Maggio ed il 30 Ottobre le schermature in plastica dovranno essere integralmente rimosse e non potranno essere mantenute all'interno della struttura ancorché arrotolate.</p>

		Fermo restando il divieto assoluto di utilizzo nel periodo 15.06 - 15.09 nei restanti periodi dell'anno le schermature in plastica potranno essere utilizzate in presenza di evidenti, avverse condizioni atmosferiche: pioggia e/o forte vento.
Pedane e Pavimentazioni	Non potranno essere mantenute le pedane costituite da pavimentazioni in materiale diverso dal legno e tutte le tipologie di moquette o tappeti di qualsiasi colore dovranno essere rimosse.	Le nuove pavimentazioni delle pedane saranno realizzate in listoni in legno in colore legno naturale per esterni posti in opera in modo regolare, ispezionabili in corrispondenza di qualsiasi tipo di pozzetto e/o griglia. Il pavimento in legno per esterni potrà essere caratterizzato dal sistema di aggancio e sgancio rapido che permette un montaggio estremamente facile.
Elementi di arredo		I nuovi elementi di arredo saranno in ferro color antracite o dipinto bianco e sabbia e in materiale plastico di colore bianco con linee e forme di design. Viene inoltre consentito l'utilizzo di elementi con struttura in legno o in metallo o rattan di colore naturale, sabbia, bianco o antracite e cuscineria in tela chiara,
Illuminazione	Tutti i corpi illuminanti a parete di grosse dimensioni o posizionati al di sopra delle strutture di copertura, aventi emissioni di luce sovradimensionata e proiettanti sul percorso pedonale, dovranno essere rimossi e sostituiti da nuovi punti luce. I punti luce dovranno essere sempre a luce calda e direzionati solo sullo spazio in concessione.	La nuova illuminazione potrà sfruttare la pavimentazione delle pedane ed essere pertanto caratterizzata da corpi illuminanti incassati a pavimento. Questi potranno essere direzionabili ed avere un effetto soffuso a luce calda rivolta sulle piante. Altra tipologia di illuminazione a sospensione potrà localizzarsi in corrispondenza delle strutture di copertura o al di sotto di esse ed essere caratterizzata sempre da luce calda e soffusa. I corpi illuminanti potranno essere prodotti di design dalla presenza poco impattante.
Vasi e fioriere L'eventuale sistemazione		I nuovi vasi e fioriere dovranno avere forme squadrate o circolari

<p>di piante ad ornamento o delimitazione degli spazi deve essere organizzata in modo da lasciare sempre libera la visuale dell'area in concessione, sia frontale che laterale. Le piante isolate di altezza superiore a 1,50 mt dalla quota della pedana dovranno essere disposte ad una distanza minima di 1,50 mt l'una dall'altra.</p> <p>In entrambi i casi, i vasi e le fioriere non dovranno mai impedire il passaggio pubblico e durante il periodo invernale dovranno essere rimosse o, altrimenti, la loro collocazione dovrà essere prevista in fase progettuale.</p>		<p>e dovranno essere in materiale plastico a mescola di colore bianco o in terracotta naturale senza altorilievi o incisioni.</p>
<p>Insegne e Pubblicità</p> <p>La progettazione grafica di elementi pubblicitari si basa sull'utilizzo di strutture leggere e ad impatto visivo basso e sull'impiego di colori standard: grigio, nero, e bianche.</p> <p>Fanno eccezione i colori utilizzati da marchi autorizzati e registrati e franchising.</p> <p>E' consentito inoltre l'utilizzo del logo caratteristico dei diversi esercizi commerciali.</p> <p>Vengono individuate le seguenti categorie di elementi inerenti la progettazione grafica:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. insegne 2. menù 3. pubblicità 	<p>Sono consentiti tutte le insegne e pubblicità aventi caratteristiche non rispondenti alle prescrizioni sopra elencate soltanto per le annualità 2018 -2019.</p> <p>A partire dall'annualità 2020 tutte le insegne e pubblicità dovranno essere adeguate alle presenti prescrizioni</p>	<p>1.INSEGNE</p> <p>E' consentita la collocazione di insegne pubblicitarie secondo le seguenti prescrizioni:</p> <p>Posizione</p> <p>Le insegne potranno essere collocate solo all'interno dell'area in concessione o in corrispondenza dei suoi limiti senza invadere in alcun caso il suolo pubblico. La posizione non dovrà inoltre superare l'altezza del limite inferiore delle strutture di copertura (mt 2.20). E' inoltre consentita la localizzazione di una sola insegna per lato dell'esercizio commerciale, se pertanto questo si sviluppa con un solo affaccio sul suolo pubblico, sarà consentita la collocazione di una sola insegna. Il supporto consentito dovrà essere in materiale plastico, in legno, in ferro, in ceramica o in tessuto ignifugo in modo da non avere un forte impatto visivo.</p> <p>Su un solo terminale della tenda potrà essere apposto il nome e/o il logo dell'azienda purché la scritta non occupi una superficie</p>

superiore al 30 % del terminale stesso. Le caratteristiche della scritta dovranno essere specificate negli elaborati tecnici presentati unitamente alla richiesta di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

Sulle strutture divisorie in vetro potrà essere apposto (in vetrofania o in adesivo) il logo distintivo dell'azienda e/o il nome dell'azienda purché la scritta e/o il logo non occupino una superficie superiore al 15% della struttura divisoria e comunque con un ingombro massimo che non superi 1 mq. Le caratteristiche della scritta e/o del logo dovranno essere specificate negli elaborati tecnici presentati unitamente alla richiesta di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

Viene esclusa ogni altra tipologia di scritta realizzate su teli di coperture, su ombrelloni, su fioriere, su elementi divisorii o su altro tipo di supporto non indicato dal regolamento. Dimensioni

La dimensione massima delle insegne si riferisce alla possibilità che esse possano essere realizzate con forme differenti. Si indica pertanto ingombro massimo di 70x100 cm di superficie da utilizzare nella maniera opportuna.

E' consentito all'Amministrazione ai fini della promozione e informazione turistica la collocazione di totem stagionali previa acquisizione dell'autorizzazione della Soprintendenza BB. CC. AA.

2. MENU'/LISTINO PREZZI

Dimensioni

La dimensione massima dei menù è di 70 x 100 cm con andamento verticale.

Supporto

<p>Punti informazione per servizi turistici e vendita ambulante a posto fisso</p>		<p>Si stabilisce un supporto unico caratterizzato da un elemento in ferro o legno di colore bianco al cui interno viene applicato il menù e un cavalletto in ferro piegato che funge da supporto.</p> <p>3. PUBBLICITÀ' Non è permessa la collocazione di nessun elemento pubblicitario se non appartenente alle categorie sopra descritte e regolamentate.</p> <p>4. SCHERMI E PROIEZIONI E' vietata, in generale, la collocazione e l'uso di proiettori e schermi televisivi sul suolo pubblico fatta eccezione per le ditte che, sull'area in propria concessione, svolgono l'attività di promozione turistica, di agenzia di pubblicità e che effettuano spettacoli o intrattenimenti vari, con l'uso di impianti video ed amplificatori dei suoni.</p> <p>Solo per eventi eccezionali, limitatamente alla loro durata e previa autorizzazione da parte del Comune potranno essere collocati sul suolo pubblico proiettori e schermi televisivi, purché vengano rimossi al termine dell'evento.</p> <p>I servizi turistici (punti di informazione, punti per il noleggio di barche, etc.) e le strutture per la vendita ambulante a posto fisso dovranno essere caratterizzati da elementi a banchetto aventi circa le stesse caratteristiche ma dimensioni differenti: piano in lamiera piegata laccato bianco sporco (vedi RAL 9010) o azzurro (vedi RAL 5014), appoggi in ferro</p>
---	--	--

laccato bianco sporco (vedi RAL 9010) o azzurro (vedi RAL 5014), copertura con supporti in tubi di alluminio e tenda di colore bianco. Tali elementi saranno inoltre dislocati in corrispondenza di un'area specifica.